



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 52 DEL 02/04/2026

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

L'anno 2026 addì 02 del mese di aprile alle ore 16:45 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

VENTURELLI DAVIDE	Sindaco	Presente
MONTI ALESSANDRO	Vice Sindaco	Assente
CORNIA DANIELE	Assessore	Assente
SARGENTI ALICE	Assessore	Presente
VALLICELLI MASSIMO	Assessore	Presente
LAMI CAMILLA	Assessore	Presente

Presenti N. 4 Assenti N. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. TARTAGLIONE ONOFRIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VENTURELLI DAVIDE in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: APPROVAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti fonti normative in materia di antiriciclaggio:

- d. lgs. n. 109/2007 - "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- d. lgs. n. 231/2007 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- D.M. Interno 25.09.2015 - "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- il documento adottato dalla Banca D'Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria per l'Italia in data 23 aprile 2018 con il quale sono emanate "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Rilevato che la succitata disciplina normativa:

- mira a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti "soggetti operatori";
- impone anche agli Enti locali di attivare un sistema finalizzato ad assicurare la legalità ai diversi livelli, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa e gestionale che comportano l'esposizione a situazioni di sensibilità e rischio riciclaggio;

Considerato che l'art.10 del d. lgs. n.231/2007 stabilisce:

- a) al comma 1 che le disposizioni di cui al medesimo articolo si applicano agli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
 1. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 2. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 3. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- b) al comma 3 che, sulla base delle linee guida elaborate dal Comitato di sicurezza finanziaria, le medesime pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle

- proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo;
- c) al comma 4 che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

Considerato altresì che:

- l'art. 3 del D.M. 25.09.2015, così come confermato dal provvedimento della UIF del 23.04.2018, disciplina gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni in presenza dei quali scatta, per gli operatori e a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione alla UIF;
- nella sezione "C" dell'allegato al D.M. in argomento, nonché nella medesima sezione "C" dell'allegato al provvedimento della UIF del 23.04.2018, vengono riportati (con elencazione non esaustiva), gli indicatori di anomalia riguardanti alcuni settori specifici;
- gli indicatori di anomalia costituiscono, per gli operatori, parametri utili a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico-finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- l'art. 6, comma 1, del citato D.M. prevede che i "soggetti operatori" adottino, in base alla loro autonomia organizzativa, procedure interne idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti e le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al "soggetto gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente e delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- l'art. 6, commi 4 e 5, del suddetto D.M. prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute, quindi, ad inviare le segnalazioni alla UIF istituita presso la Banca d'Italia;
- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria;
- la persona individuata come "gestore", al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- in particolare nella Sezione C dell'allegato del decreto in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";

Considerato, inoltre, che:

- a) occorre dare attuazione al dettato normativo adottando la procedura interna che specifichi le modalità con le quali gli operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto gestore;



- b) le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la protezione del valore pubblico;
- c) esse, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali;
- d) il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione del 17.01.2023, in un'ottica di rafforzamento dell'antiriciclaggio, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche devono adempiere agli obblighi antiriciclaggio descritti nel d. lgs. n. 231/2007, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione, in modo da realizzare gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente;

Dato atto che presso questa Amministrazione è stato individuato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di che trattasi alla UIF istituita presso la Banca d'Italia, il Direttore dell'Area Servizi Finanziari che all'uopo si coordinerà con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT);

Rilevato quindi che compete alla Giunta comunale l'adozione di uno specifico atto organizzativo, nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;

Ritenuto opportuno individuare nei Responsabili di Servizio del Comune i soggetti obbligati a segnalare al "Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette" le operazioni sospette, individuate tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.04.2018;

Richiamati i poteri di disciplina dell'assetto organizzativo degli uffici e servizi da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e 89 del T.U.267\00;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge;

Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

- 1) di dare atto che è stato individuato il soggetto delegato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. Interno del 25.09.2015, a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF costituita presso la Banca d'Italia nel Direttore dell'Area Servizi Finanziari, il quale assumerà la denominazione di "gestore" e si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali e si coordinerà con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;



- 2) di stabilire la seguente procedura interna relativa alle modalità con le quali gli operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto gestore:
- a) sono da intendersi "soggetti a cui è riferita l'operazione" le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
 - b) tutti i Responsabili di Servizio del Comune (anche su segnalazione dei rispettivi responsabili di procedimento) sono obbligati segnalare al "gestore" individuato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. Interno 25.09.2015 tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" elencati nell'allegato al medesimo decreto;
 - c) considerata la non esaustività (art. 3, comma 2) dell'elencazione di cui all'allegato al predetto decreto, ogni Responsabili di Servizio, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al "gestore" quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare il compimento o il tentativo di operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo (art. 4 del D.M. citato);
 - d) benché l'allegato al D.M. 25.09.2015, faccia riferimento specifico agli indicatori di anomalia di determinati settori (Controlli fiscali, Appalti, Finanziamenti pubblici, Immobili, Commercio), l'attività di segnalazione deve riguardare tutti i settori di attività dell'Ente, data la non esaustività dell'elencazione;
 - e) la segnalazione deve avvenire previa necessaria concreta valutazione specifica da parte del Responsabili di Servizio (art. 3, comma 3, del D.M. 25.09.2015);
 - f) la segnalazione al "gestore" deve contenere tutti gli elementi e i dati di cui all'art. 7 del D.M. 25.09.2015, nonché i motivi del sospetto;
 - g) il "gestore", ricevuta la segnalazione dal competente Responsabili di Servizio, deve trasmettere senza ritardo la segnalazione alla UIF con le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 25.09.2015, previa adesione al sistema di segnalazione on-line;
 - h) nell'effettuazione delle segnalazioni dai Responsabili di Servizio al "gestore" e da questi all'UIF occorre attenersi alle norme in materia di protezione dei dati personali;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti- Prevenzione della Corruzione".

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di consentire la puntuale disponibilità della procedura interna suddetta;

Con voti unanimi, legalmente resi,



DELIBERA

di dare Immediata Eseguità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
VENTURELLI DAVIDE

Il Segretario Generale
TARTAGLIONE ONOFRIO

